



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1902**

Prot. n. 13

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Sicurezza e salute dei lavoratori. Approvazione del documento recante le "Linee guida per la formazione dei responsabili e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione".

Il giorno **07 Settembre 2007** ad ore **09:55** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

MARGHERITA COGO
REMO ANDREOLLI
OLIVA BERASI
OTTORINO BRESSANINI
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
FRANCO PANIZZA
GIANLUCA SALVATORI

Assenti:

MARCO BENEDETTI
TIZIANO SALVATERRA

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, attuativo delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/42/CE, 99/38/CE, 2001/45/CE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
- visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 195, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39";
- visto, in particolare, l'articolo 2, comma 1, 2 e 3, del D.Lgs. n. 195/03 in base al quale "1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. 2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi. 3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e province autonome, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici. Altri soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";
- visto l'Accordo di data 26.01.2006 sottoscritto tra Stato, Regioni e Province autonome in sede di Conferenza permanente (d'ora in poi, Accordo), attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14.02.2006;
- preso atto che l'Accordo prevede e disciplina gli interventi per la qualificazione dei Responsabili e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (in seguito convenzionalmente denominati "RSPP" e "ASPP");
- viste le "Linee interpretative condivise dell'accordo" approvate in Conferenza Stato Regioni e Province autonome in data 5 ottobre 2006 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7.12.2006;
- considerato che l'Accordo sancisce per le figure professionali di RSPP e ASPP ruoli e responsabilità di rilievo a tutela della sicurezza e dell'incolumità dei lavoratori;
- rilevato, in base a quanto indicato al punto 2.7 dell'Accordo, che Regioni e Province

Autonome hanno avviato in sede di coordinamento tecnico un'attività di sperimentazione e monitoraggio del sistema formativo, anche in vista di eventuali adeguamenti o aggiornamenti;

- considerate le differenze tematiche esistenti tra la formazione prevista dal Dlgs. 626/94 e quella prevista dal Dlgs. n. 195/03 e la conseguente necessità di istituire distinti processi di formazione e specifiche organizzazioni dei corsi;
- vista l'azione 4 del progetto n. 4 del "Nuovo piano per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro", approvato con deliberazione di questa Giunta n. 2800 di data 22.12.2005, ove si prevede, in coerenza con le indicazioni del D.Lgs. n. 195/03, la definizione concordata di un modello complessivo e di uno standard operativo per le offerte formative rivolte agli addetti e responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il concorso dell'Agenzia del Lavoro e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- valutata la rilevanza del ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS nella strategia provinciale volta allo sviluppo di una cultura della sicurezza e della messa in atto di comportamenti collettivi mirati alla propria ed altrui salute;
- visto l'ordine del giorno del Consiglio Provinciale n. 132/XIII del 21 dicembre 2006 con il quale si impegna la Giunta provinciale ad incrementare le politiche e gli interventi provinciali in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, volti a:
 1. valorizzare la figura del rappresentante per la sicurezza del lavoro prevista dall'articolo 18 del d.lgs. 626/94, che svolge un ruolo fondamentale e impegnativo nel delicato, complesso equilibrio che esiste fra i diversi soggetti coinvolti nel sistema sicurezza dentro l'azienda e garantire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un'adeguata e specifica formazione e un maggior coinvolgimento nell'attività di controllo del sistema imprese;
 2. rafforzare la "politica di prevenzione" nel mondo del lavoro in modo tale da promuovere la salvaguardia della salute e integrità del lavoratore, ai fini della creazione di un ambiente di lavoro sempre più sicuro e sano che contribuisca al miglioramento della qualità della vita di tutti i lavoratori;
- ritenuto opportuno che la Provincia Autonoma di Trento intraprenda un ruolo attivo nel promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza e definisca gli standard formativi delle competenze da possedere, nonché le modalità di verifica e di certificazione, onde assicurare uniformità e trasparenza delle azioni formative e delle condizioni necessarie per il raggiungimento di un adeguato livello di competenza professionale da parte delle persone ritenute idonee;
- ritenuto necessario sviluppare in dettaglio i contenuti della formazione "specialistica", muovendo dalla classificazione dei comparti produttivi secondo i macro-settori Ateco riportati nel Modulo B dell'Accordo e delineando per ciascuno la natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro o comunque inerenti le specifiche attività lavorative considerate;
- rilevato che l'Accordo prevede che accanto ai soggetti formatori individuati dal D.Lgs. n. 195/03 o dall'Accordo stesso possono candidarsi ad offrire la formazione per la sicurezza ulteriori soggetti formatori privati tenuti a possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni

Regione e Provincia autonoma ai sensi del D.M. n. 166/01 ovvero rispondere ai requisiti previsti dal regime di autorizzazione definito in ogni Regione e Provincia Autonoma;

- b) possedere esperienza almeno biennale maturata nell'erogare servizi consulenziali e/o formativi in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
 - c) disporre di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
- rilevato come lo stesso Accordo preveda che la verifica di detti requisiti venga effettuata dalle Regioni o dalle Province autonome territorialmente competenti e come risulti, pertanto, necessario individuare a livello provinciale la struttura che dovrà verificare il possesso dei requisiti sopra descritti;
 - visto l'art. 7, comma 8, della Legge Provinciale 16 giugno 1983, n. 19, che prevede che l'Agenzia del Lavoro attui gli interventi di politica del lavoro affidati dalla Giunta provinciale ivi comprese particolari iniziative di formazione professionale;
 - ritenuto di individuare nell'Agenzia del Lavoro la struttura competente alla verifica dei requisiti sopra indicati;
 - valutato opportuno, in attesa della ridefinizione del sistema di accreditamento provinciale sulla base del D.Lgs. n. 166/01, che l'accredimento dei soggetti formatori privati possa avvenire sulla base dei criteri di accreditamento previsti dal regolamento di cui all'art. 15 della legge provinciale n. 21 del 1987 e successive modificazioni;
 - ritenuto necessario istituire presso l'Agenzia del Lavoro un "elenco provinciale" dei lavoratori formati e/o aggiornati come RSPP e ASPP e RLS, autorizzando la medesima Agenzia del Lavoro al trattamento dei dati personali;
 - ravvisata la necessità che l'Agenzia del Lavoro e l'Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro procedano all'adozione di disposizioni operative al fine di dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 195/2003, in tema di formazione e di aggiornamento per RSPP e ASPP;
 - ravvisata la necessità di riprogettare i percorsi formativi per i RLS, identificando anche le iniziative di aggiornamento periodico;
 - valutata la necessità di costituire un gruppo di lavoro permanente tra l'Agenzia del Lavoro e l'Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, con la possibile partecipazione di funzionari provinciali e esperti in relazione alla trattazione di materie specifiche, per il monitoraggio delle iniziative formative attivate nella fase sperimentale e loro messa a regime,
 - ravvisata l'opportunità di affidare all'Agenzia del Lavoro, in coerenza con quanto già attuato dalla stessa in materia di formazione per prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, la gestione di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 195/03:
 - rilevata la necessità di delineare un quadro normativo di riferimento mediante l'approvazione di un documento denominato "Linee guida per la formazione dei Responsabili e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione" con particolare attenzione alle seguenti attività:
 - a) definizione degli standard formativi e definizione delle competenze di ASPP

- e RSPP;
- b) definizione delle modalità per la valutazione e la certificazione delle competenze raggiunte da ASPP e RSPP;
- c) gestione dei crediti formativi già in possesso da parte di ASPP e RSPP in sede di prima applicazione dell'accordo Stato-Regioni;
- d) definizione delle modalità per il rilascio dei certificati di frequenza ai corsi di formazione;
- e) gestione dell'elenco dei soggetti formati in qualità di ASPP e RSPP, ivi compreso il relativo database gestionale;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare l'allegato documento denominato "Linee guida per la formazione dei Responsabili e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione", che è parte integrante e sostanziale di questa deliberazione;
2. di istituire un gruppo di lavoro permanente e paritetico tra l'Agenzia del Lavoro e l'Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per il sostegno delle attività di monitoraggio, avvio e messa a regime delle offerte formative per la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro, ivi comprese quelle riguardanti i RLS;
3. di rinviare ad apposito accordo tra l'Agenzia del Lavoro e l'Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari l'individuazione dei componenti il gruppo di lavoro;
4. di affidare all'Agenzia del Lavoro le seguenti attività:
 - attuazione delle linee guida di cui al precedente punto 1., ivi compresa la gestione dell'elenco dei soggetti utilmente formati;
 - coordinamento del gruppo di lavoro di cui al precedente punto 2.;
 - verifica dei requisiti, riportati in premessa e indicati nelle lettere b) e c) dell'Accordo, per l'accreditamento dei soggetti formatori privati che intendono offrire la formazione per la sicurezza;
5. di dare atto che gli oneri conseguenti al presente provvedimento sono ricompresi nelle dotazioni finanziarie assegnate all'Agenzia del Lavoro.

AB